Articolo 5

La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1969

che fissa l'aliquota della tassa di compensazione che può essere riscossa dalla Repubblica francese in sostituzione dei prezzi minimi

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/68/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativa al regime dei prezzi minimi [1] in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, con decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969, la Repubblica francese è stata autorizzata a riscuotere, a partire dal 1° gennaio 1970, fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti in causa e al più tardi fino al 31 dicembre 1970, una tassa di compensazione all'importazione di alcuni prodotti agricoli in provenienza dagli altri Stati membri;

considerando che l'aliquota di tale tassa è definita in modo da non ridurre la preferenza tariffaria di cui beneficiano il 31 dicembre 1969 i prodotti provenienti dagli Stati membri rispetto a quelli provenienti dai paesi terzi;

considerando che tale aliquota deve essere fissata dalla Commissione tenendo conto della necessità di evitare che il livello della tassa abbia l'effetto di ridurre gli scambi attualmente esistenti tra gli Stati membri o di ostacolare una progressiva estensione di tali scambi;

considerando che, per quanto riguarda le importazioni dei prodotti in causa provenienti dai paesi terzi, la Repubblica francese è stata autorizzata, con decisione della Commissione del 30 dicembre 1969 [2], adottata in applicazione dell'articolo 26 del trattato, a differire fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per detti prodotti, e al più tardi fino al 31 dicembre 1970, l'abbassamento dei dazi doganali da effettuare a norma dell'articolo 23, paragrafo 3;

considerando che, per il caso che la Francia si avvalga integralmente di tale autorizzazione, è opportuno, sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione del Consiglio relativa al regime dei prezzi minimi, fissare per la tassa di compensazione da riscuotere nei confronti degli Stati membri le aliquote di cui all'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le aliquote della tassa di compensazione che la Repubblica francese può applicare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativa al regime dei prezzi minimi all'importazione in provenienza dagli altri Stati membri dei prodotti contemplati da tale decisione, sono fissate in allegato. Tali aliquote sono applicabili soltanto se la Francia si avvale integralmente, per i prodotti in causa, dell'autorizzazione accordata dalla decisione della Commissione, del 30 dicembre 1969, di differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11.
(2) Vedi pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

N. della tariffa dogana comune	Designazione delle merci	% del valore in dogana
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati	
B	di mare:	
I	interi, decapitati o in pezzi:	
c)	sardine	7,95
ex g)	altri, esclusi i merluzzi bianchi, i merluzzi carbonari, i merlani, le passere, le spigole, le sogliole, i rombi chiodati, i rombi lisci	8,25
II	Filetti:	
a)	surgelati:	
1.	di tonno	8,75
2.	altri	8,45
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
A	patate:	
I	da semina	6,15
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei:	
C	aringhe	6,25
D	sardine	
	I. Presentate in recipienti ermeticamente chiusi, in scatole, bicchieri, boccali, tubi e simili	8,75
	II. Altrimenti presentate (in fusti, barilotti, ecc.)	6,25

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1969

che fissa l'aliquota della tassa di compensazione che può essere riscossa dalla Repubblica federale di Germania in sostituzione dei prezzi minimi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/69/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativa al regime dei prezzi minimi [1] in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, con decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969, la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a riscuotere, a partire dal 1° gennaio 1970, fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti in causa e al più tardi fino al 31 dicembre 1970, una tassa di compensazione all'importazione in provenienza dagli altri Stati membri di aceti commestibili e loro succedanei commestibili;

considerando che l'aliquota di tale tassa è definita in modo da non ridurre la preferenza tariffaria di cui beneficiano il 31 dicembre 1969 i prodotti provenienti dagli Stati membri rispetto a quelli provenienti dai paesi terzi;

considerando che tale aliquota deve essere fissata dalla Commissione tenendo conto della necessità di evitare che il livello della tassa abbia l'effetto di ridurre gli scambi attualmente esistenti tra gli Stati membri o di ostacolare una progressiva estensione di tali scambi;

considerando che l'importo attuale dei dazi doganali impedisce praticamente ogni importazione di aceto in

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11.